

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento di “Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati A.N.F.E.

(n°100/2017)”

Ill.mo Sig. Giudice Delegato Dottoressa Raffaella Vacca

ISTANZA N. 8

(rimborso UnipolSai)

I sottoscritti Avv. Calogero Pisciotta e Dott. Giovanni Galante, nominati Curatori del Fallimento in epigrafe, giusta sentenza depositata in data 31/07/2017

Premesso

- Che con nota del 12 ottobre 2017 (**all.1**), UnipolSai Assicurazioni S.p.A, riscontrando la richiesta inoltrata dagli scriventi curatori con precedenti pec, ha trasmesso le convenzioni assicurative stipulate da A.N.F.E con WINTERTHUR VITA (oggi UnipolSai Assicurazioni S.p.A);
- Che le citate convenzioni, contraddistinte, rispettivamente, con i nn. 1072 (polizza n. 16011072) e 1433 (polizza n.16011433), hanno lo scopo (art.1 convenzioni) di garantire, ai sensi degli obblighi derivanti dalla legge n. 297 del 29 maggio 1982, il pagamento diretto a ciascuno dipendente, in quanto beneficiario delle somme a lui spettanti, del trattamento di fine rapporto, all’atto della relativa cessazione verificatasi per qualsiasi causa;
- Che l’art. 5 di entrambe le convenzioni, rubricato “liquidazione e documentazione in caso di riscatto”, prevede, al secondo comma, che *“il valore di riscatto, pari al capitale iniziale assicurato, aumentato di tutte le rivalutazioni verificatesi nel corso della durata della polizza e fino alla data della richiesta di detto riscatto come previsto dalle condizioni speciali, verrà corrisposto direttamente dalla compagnia all’assicurato”*;

- Che ai sensi dell'art. 2 delle più volte citate convenzioni assicurative, per assicurati devono intendersi tutti i dipendenti, presenti e futuri, della contraente A.N.F.E.;
- Che il versamento del TFR nei due fondi costituiti a seguito della stipula delle convenzioni assicurative in argomento è stato effettuato fino alla data del 31/12/2006 giacché, a decorrere dall'1/01/2007, con l'entrata in vigore del d.lgs n.252 del 5/12/2005 - che ha introdotto la previdenza complementare e l'obbligo di determinare la destinazione del TFR, alternativamente, al fondo di tesoreria INPS o alla detta previdenza complementare – il TFR non è stato più versato nel suddetto fondo;
- Che a seguito della declaratoria di fallimento del datore di lavoro A.N.F.E. Regionale Sicilia, pronunciata con sentenza del 31 luglio 2017, la Curatela ha avviato procedimento di licenziamento collettivo di tutto il personale dipendente ai sensi della legge n. 223 del 1991, culminato nella risoluzione dei rapporti di lavoro alla data del 31 luglio 2017;
- Che, conseguentemente, si è verificato il presupposto richiesto dall'art. 5 primo comma delle convenzioni ("*cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, ad esclusione del decesso del dipendente assicurato, e trascorso almeno un anno dalla data di stipulazione del singolo contratto*") affinché possa procedersi al riscatto del TFR;
- Che ai sensi del secondo comma dell'art. 5, già citato, il valore di riscatto è pari al capitale iniziale assicurato, aumentato di tutte le rivalutazioni verificatesi nel corso della durata della polizza e fino alla data della richiesta di detto riscatto;
- Che il contraente è obbligato a comunicare l'importo della ritenuta d'imposta che sarà trattenuta dalla liquidazione;
- Che a data odierna, la Curatela, non avendo appreso la documentazione del Libro unico del lavoro, non è in grado di poter determinare la detta ritenuta d'imposta;

- Che sul punto ultimo, buona parte degli *ex* lavoratori dipendenti di A.N.F.E. si sono dichiarati disponibili, tramite le organizzazioni sindacali di categoria, ad accettare una ritenuta nella misura del 23%, senza che siano considerati gli abbattimenti di legge degli imponibili, rispettivamente, alla data del 31/12/2000 e dall'1/1/2001, tenuto anche conto che la detta imposta sarà poi riliquidata dall'agenzia delle entrate;
- Che tale disponibilità verrà manifestata in concreto con la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- Che il tenore letterale delle clausole contrattuali, sottoscritte da A.N.F.E. Regionale Sicilia e da UnipolSai Assicurazioni (già WINTERTHUR VITA S.p.A.) non lascia intravedere margini per ipotizzare una soluzione diversa rispetto a quella del versamento diretto delle quote rivalutate di TFR, in favore dei **“BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE”** e, in particolare, dei dipendenti di A.N.F.E. Regionale Sicilia;
- Che, pertanto, l'eventuale acquisizione da parte della Curatela delle quote versate nei fondi assicurativi a titolo di TFR, prospettata da UnipolSai, contrasterebbe con le previsioni contrattuali, dando, altresì, luogo a maggiori oneri prededucibili a carico della massa, che non troverebbero alcuna giustificazione, alla luce delle considerazioni finora espresse;
- Che, a seguito dell'erogazione delle predette quote, la Curatela dovrà porre in essere tutti gli adempimenti quale sostituto d'imposta (cedolini paga – certificazioni uniche – dichiarazione modello 770).

Voglia la S.V.Ill.ma

- 1) Autorizzare gli scriventi Curatori a riscontrare la nota del 12 ottobre 2017, trasmessa da UnipolSai Assicurazioni, comunicando che il versamento delle quote di TFR rivalutate, di cui alle convenzioni indicate in premessa, debba essere effettuato dalla compagnia assicurativa direttamente in favore dei beneficiari delle polizze, da individuarsi nei dipendenti di A.N.F.E.;

